

Documento di consultazione 316/2024/R/COM

Messa a disposizione per il tramite del Portale Consumi alle parti terze autorizzate dai clienti finali dei dati di misurazione dell'energia elettrica e del gas naturale: individuazione dei soggetti autorizzabili e definizione delle modalità procedurali

L'orientamento operativo delineato dall'autorità nel suo documento di consultazione è sostanzialmente condivisibile, sia per quanto riguarda la procedura di popolamento dell'elenco delle terze parti in tre fasi, sia per le relative tempistiche di attuazione.

Spunti di consultazione

Q.1 Si condivide di prevedere fasi successive per la progressiva estensione dei soggetti autorizzabili e iscrivibili all'ETP?

La definizione di tre fasi appare condivisibile.

Q.2 Si condividono le tipologie di soggetti individuate per l'ammissione all'ETP nella Fase 2? Motivare eventuali proposte di integrazione dei soggetti precisando se sia possibile fare riferimento a un'identificazione pregressa presso enti terzi, albi o simili.

La definizione dei soggetti individuati per la fase 2 appare condivisibile

Q.3 Si ritiene opportuno identificare come ammissibili all'ETP altre tipologie di soggetti, oltre a quelle già delineate per la Fase 3? Illustrare le motivazioni per ciascuna categoria ulteriore.

Allo stato attuale, non si ritiene necessario identificare ulteriori soggetti come ammissibili all'EPT.

Q.4 Si ritengono opportune ulteriori considerazioni in merito alla fase di definizione dell'ammissibilità delle diverse tipologie di soggetti all'ETP? Se sì, specificare.

Altroconsumo

Associazione Indipendente di Consumatori

Via Valassina 22, 20159 Milano

Tel +39 02 69 615 00

Fax +39 02 66 8902 88

www.altroconsumo.it

C.F. 97010850150

Non si ritengono necessarie ulteriori considerazioni.

Q.5 Si ritiene siano stati identificati in modo corretto i dati messi a disposizione delle parti terze? Motivare la risposta.

Si ritiene che le scelte proposte in consultazione siano condivisibili e aderenti alla normativa vigente.

Q.6 Si condivide l'orientamento secondo cui i dati di misura messi a disposizione prevedano diverse profondità temporali e, nel caso di finalità dell'erogazione dei servizi energetici, l'approccio dinamico che consente di mettere a disposizione anche i dati di misura relativi a un periodo successivo all'autorizzazione? In caso di approccio dinamico, quale dovrebbe essere la durata prestabilita del periodo di messa a disposizione successiva alla data del consenso espresso dal cliente? Motivare le risposte.

Gli orientamenti relativi alla differenza nella diversa profondità temporale dei dati messi a disposizione, tenuto conto della finalità di erogazione è condivisibile.

L'approccio dinamico nel caso di erogazione di servizi energetici è condivisibile. La durata prestabilita del periodo di messa a disposizione successiva alla data di consenso dovrebbe essere di sei mesi, rinnovabili sempre con il consenso del cliente finale, in maniera non tacita o automatica.

Tale limite è posto in ragione del fatto che, al fine di favorire la consapevolezza del cliente finale, si ritiene necessario prevedere dei rinnovi per periodi relativamente brevi.

La proposta rispetto a un rinnovo di tipo semestrale appare indicata soprattutto in una fase iniziale di disponibilità della funzionalità di consentire l'accesso ai dati alle terze parti. In tale fase, infatti, vista la scarsa dimestichezza dei clienti finali, soprattutto domestici, si ritiene opportuno prevedere delle forme di accesso che consentano una forte tutela del dato.

Verifiche successive, relative all'evoluzione del mercato e delle pratiche di soggetti ammessi, potrebbero portare a valutare la possibilità di periodi di rinnovo più estesi.

Q.7 Quale tra le due procedure di autorizzazione della delega si ritiene più opportuna ed efficiente? Motivare le risposte. Si individuano possibilità alternative?

L'opzione A è da ritenersi già sufficientemente tutelante per il cliente domestico. Sembra, infatti, capace di tutelare l'interesse del cliente finale ad esprimere una manifestazione di volontà consapevole, non automatica e non influenzata dalla pressione commerciale. Infatti, solo nel momento in cui il cliente finale risponde alla richiesta di conferma, il processo può partire anche per quanto riguarda la terza parte.

È condivisibile l'utilizzo che si propone degli ambienti del Portale consumi. Dal punto di vista del cliente dovrebbe essere lo spazio dedicato ad esprimere la volontà di designare le terze parti interessate e rinnovare eventuali accordi con esse.

Si ritiene opportuno che il Portale sia in grado di inviare notifiche al cliente domestico, rispetto a tutti gli accessi effettuati al proprio dataset di informazioni.

Sarebbe opportuno prevedere anche che nell'area personale del cliente domestico sia conservata copia dell'accordo/contratto tra il cliente stesso e le terze parti designate. Questo sarebbe un beneficio importante per il cliente finale domestico, che avrebbe a disposizione un unico hub per la raccolta di informazioni contrattuali che potrebbero essere rilevanti.

Considerando, poi, che si tratta di un mercato completamente nuovo, si suggerisce di prevedere che, tale disponibilità degli accordi/contratti consenta all'Autorità di effettuare dei monitoraggi circa i contenuti degli accordi stessi, in modo da valutare l'evoluzione del mercato.

Q.8 Ci sono ulteriori aspetti relativi alla revoca da considerare? Motivare la risposta.

Non si ravvisano ulteriori aspetti inerenti alla revoca.